



CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA

ENTE PUBBLICO (ART. 3, L.R. Nº 10 DEL 25.07.2008) loc. Reg. Imprese di Sossoti nº 113021 - C.F. 82004630909 - P.Ivo 00322750902 SETTORE PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI

Prot. Generale nº 154 /2017

La presente comunicazione viene trasmessa solo via PEC, sostituisce l'originale, ai sensi dell'art. 43, comma 6 del D.P.R. 445/2000.

pec: generalitalia@pec.generaligroup.com

Olbia, 23:03:2017

GENERALI ITALIA S.P.A. Via Marocchesa, 14 31021 MOGLIANO VENETO (TV)

Al procuratore della Generali Italia S.p.A.

Andrea Fabrizio Milazzo

e, p.c CATTOLICA SOC. CATTOLICA DI ASS.NE

Via Lungadige Cangrande, 16

pec: cattolica assicurazioni@gruppocattolica.it 37126 VERONA

al procuratore CATTOLICA SOC. CATTOLICA di ASS.NE

Massimo Antonarelli

e, p.c. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Via Stalingrado, 45

40128 BOLOGNA

Al procuratore della UNIPOLSAI ASS.NI

Giovanni Battista Conti

e, p.c. UNISALUTE S.P.A. Via Larga, 8

40138 BOLOGNA

Al procuratore della UNISALUTE S.P.A.

Fiammetta Fabris

99 – fax 0789/597126)

CIPNES - Gallura - sede legale in Olbia 07026 - Zona Industriale Loc. Cala Saccaia, (tel. 0789/597125 - 597099 - fax 0789/597126)





OGGETTO:

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO QUINQUENNALE CON OPZIONE PER LA STAZIONE APPALTANTE DI PROROGA PER ULTERIORI QUATTRO ANNI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE NELL'INTERESSE DEL CIPNES - GALLURA.

Avvio nuovo procedimento di esclusione dalla procedura di gara ai sensi del c. 5, lett. c) ultimo periodo dell'art. 80 del codice degli appalti pubblici nonché agli effetti del c. 12 della medesima disposizione legislativa

Con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione dell'appalto di servizi indicato in oggetto,

Premesso

- che in data 16.12.2016 con prot. n. 5283 veniva formalmente comunicato alla Generali Italia S.p.A. la conclusione del procedimento di esclusione definitiva della stessa dalla procedura di gara ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 c. 5, lett. c) e articolo 76, commi 3 e 5 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
- che in data 17.01.2017 con prot. n. 126 la Generali Italia S.p.A. notificava al CIPNES Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna per mezzo del quale chiedeva l'annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati relativamente all'esclusione definitiva della ricorrente dalla gara in oggetto;
- che in data 15.02.2017 con Sentenza n. 00124/2017 REG. PROV. COLL. N. 00042/2017 REG. RIC. il TAR per la Sardegna ritenendo fondato il ricorso delle Generali Italia S.p.A., accoglieva lo stesso, e per l'effetto annullava gli atti impugnati, condannando l'Amministrazione alle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidate in € 2.000 oltre accessori di legge e restituzione contributo unificato
- che questo ufficio con motivato atto del 17.03.2017 prot. n. 1053 ritenendo la motivazione di accoglimento del ricorso della Generali S.p.A. di cui alla Sentenza del TAR per la Sardegna erroneamente fondata ha proposto il promovimento di azione impugnatoria mediante ricorso in appello al Consiglio di Stato per la riforma di detta sentenza sospendendo contestualmente per tale ragione le operazioni di gara in attesa del giudicato amministrativo.

Considerato

- che a seguito di ulteriore ponderato approfondimento istruttorio e attento riesame della documentazione amministrativa fornita dagli operatori economici offerenti in relazione alla della causa del motivo di esclusione di cui al c. 5 lett. c) dell'art. 80 del vigente codice degli appalti pubblici, anche alla luce della ricognizione della giurisprudenza in tema operata da







questo ufficio in presenza dello specifico contenzioso giurisdizionale promosso dalla società Generali Italia S.p.A., si è potuto appurare che nella compilazione del cosiddetto modello di formulario <u>DGUE</u> presentato ex art. 85 del predetto codice dalla offerente Generali Italia S.p.A., si ometteva totalmente di fornire in tale sede auto certificativa le informazioni inerenti alla incontrovertibile sussistenza di pregresso e perdurante contenzioso contrattuale insorto tra il CIPNES e l'Ina Assitalia (ora Generali Italia S.P.A); obbligo dichiarativo da adempiersi in sede di presentazione dell'offerta specificatamente ed espressamente imposto dall'art. 80 comma 5 lett. c) ultimo periodo del D.Lgs n. 50/2016, nella fattispecie contravvenuto benché perduri la grave inadempienza contrattuale delle Generali Italia S.p.A. consistente nella mancata restituzione dell'ammontare del TFR dei dipendenti del CIPNES accantonato per un importo di € 1.358.811,07 (con salvaguardia del capitale investito) tramite prodotti assicurativi garantiti dall'Ina Assitalia incorporata dal gruppo Generali S.p.A., somme pecuniarie tutt'ora da esso ingiustificatamente detenute sine titulo, giacchè da diversi anni risultano comunque estinti i relativi titoli contrattuali, nonostante la reiterata intimazione ad adempiere formalizzata da questa stazione appaltante; ne l'offerente Generali Italia S.p.A. al fine di prevenire l'obbligo dichiarativo per evitare l'esclusione dalla gara si è impegnato alla restituzione di quanto dovuto a questa stazione appaltante a causa di tale illecito professionale ai sensi del comma 7 dell'articolo 80 del codice degli appalti pubblici;

- che per contro, in seno al cosiddetto DGUE (e precisamente alla pagina 8), compilato e presentato a corredo della offerta dal procuratore agente della Generali Italia S.p.A., detto offerente ha dichiarato in via confermativa, nell'ultima casella riportata nella pagina 8 del DGUE, di "non essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione cosi come di non avere occultato tali informazioni";
- che tale operato del procuratore-agente in sede di gara è stato ulteriormente ratificato e convalidato dalla mandante società Generali Italia S.p.A. con atto del 29.11.2016 prot. n. 5026;
- che la sopra descritta omessa pertinente informativa (ex lege imposta) circa l'esistenza di pregresso e perdurante contenzioso contrattuale (la cui sussistenza nella fattispecie procedimentale è incontrovertibile) coinvolgente questa stazione appaltante, che può essere ipoteticamente valutato da essa come preclusivo, quale pregresso illecito professionale, della (regolare) partecipazione alla procedura concorsuale di appalto in sede di auto



GALLURA



dichiarazione a corredo della presentazione dell'offerta, costituisce autonoma causa di per se giustificativa e legittimante l'esclusione dalla gara in oggetto dell'offerente Generali S.p.A. dimostratosi deliberatamente reticente nel dichiarare falsamente l'insussistenza di pregressi professionali astrattamente rilevanti ai fini dell'esclusione dalla gara; e ciò a prescindere dalla rilevanza o meno delle significative informazioni totalmente omesse e che dovevano essere segnalate ai fini della valutazione amministrativa circa la possibile esclusione dalla gara in questione così come argomentato di recente in tema dal Consiglio di Stato V, con Sentenza del 22.X.2015 n. 4870; che pertanto in definitiva la dichiarazione sostitutiva resa in sede di gara dall'offerente Generali S.p.A. circa l'inesistenza di informazioni nella fattispecie procedimentale rilevanti, si appalesa oggettivamente non veritiera e perciò segnalabile presso il casellario informatico ex c. 12 dell'articolo 80 del codice degli appalti pubblici e comunque non sanabile tramite l'applicazione dell'istituto del cd. soccorso istruttorio, invocabile in ordine alle dichiarazioni degli offerenti incomplete e non a quelle non veritiere rese in sede di gara oltre che alle irregolarità formali commesse dagli stessi offerenti così come disposto dal comma 9 dell'art. 83 del codice; e ciò in applicazione del principio generale di autoresponsabilità dell'offerente enunciato per la sua osservanza nelle stesse linee guida dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16.11.2016 regolanti la corretta ed uniforme applicazione dell' art. 80 c. 5 lett. c) del codice adottata ai sensi del c. 13 della ridetta disposizione legislativa, laddove si stabilisce che la dichiarazione sostitutiva resa in sede di presentazione dell'offerta deve avere "ad oggetto tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione";

- che tale inadempimento dell'obbligo di rendere esauriente, completa e veritiera dichiarazione informativa dei precedenti professionali del concorrente ad una pubblica gara può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal c. 10 e 13 dell'art. 213 del codice degli appalti pubblici nonché il dovere per la stazione appaltante di segnalare tale omissione all'ANAC in base al comma 12 dell'art. 80 dello stesso codice;
- che il comma 6 della precitata disposizione legislativa recita testualmente che "Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5";
- che in ordine al contenuto non veritiero della dichiarazione sostitutiva di un concorrente





resa in sede procedimentale occorre altresì tenere conto di quanto in via generale stabilito dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 che testualmente recita "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"

- che la riscontrata causa di esclusione a carico dell'offerente Generali S.p.A. riconducibile alla specifica previsione di illecito professionale tipizzato all'ultimo periodo del comma 5 lett. c) dell'art. 80 del codice degli appalti pubblici ha una sua autonoma rilevanza non contrastante con quanto stabilito con la precitata sentenza del TAR Sardegna n. 124/2017 inerente il giudizio in ordine ad una diversa fattispecie escludente.

Tutto ciò premesso e considerato stante la riscontrata inosservanza da parte della Generali Italia S.p.A. di quanto specificamente ed espressamente disposto dall'ultimo periodo del c. 5, lett. c) dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ovvero dell'obbligo di rendere veritiera ed esauriente dichiarazione informativa dei precedenti professionali rilevanti ai fini della necessaria verifica da parte della stazione appaltante dell'assenza della causa di esclusione dell'offerente tipizzata in detta disposizione legislativa

si dispone ex art. 7 e 8 della L. 241/90

l'avvio di un nuovo sub-procedimento di esclusione dalla gara pubblica in oggetto ai sensi dell'ultimo periodo del c. 5, lett. c) dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e agli effetti del c. 12 nonché agli effetti dell'art. 213, c. 10 e 13 del medesimo codice a carico dell'operatore economico offerente Generali Italia S.p.A.; e ciò a ragione della infedele e mendace auto dichiarazione resa e confermata in sede di compilazione del cd. DGUE (ex art. 85 del codice appalti pubblici), asseritiva dell'inesistenza di fatti e notizie rilevanti, ovvero astrattamente idonee a porre in dubbio l'affidabilità dell'offerente, da sottoporsi alla relativa attività valutativa e di giudizio spettante alla stazione appaltante agli effetti del c. 5 lett. c) ultimo periodo art. 80 D.Lgs. 50/2016; informativa nella fattispecie dovuta e però dichiaratamente omessa ed occultata da parte della Generali S.p.A. avendo essa scorrettamente attestato inesistente il possibile suo oggetto (precedenti professionali rilevanti valutabili dell'amministrazione), benché in realtà persiste un contenzioso oggettivamente insorto nell'esecuzione di pregressi rapporti contrattuali conclusi dal concorrente Generali S.p.A. con questa stazione appaltante come compiutamente documentato nella istanza di mediazione per la conciliazione della controversia in essere infruttuosamente promossa dal CIPNES ai sensi dell'ex art. 4 D. Lgs. del 04.03.2010 n. 28





nei confronti della offerente Generali Italia S.p.A. (al cui relativo procedimento non ha presenziato senza giustificazione alcuna) per la restituzione del capitale accantonato per un importo capitale di € 1.358.811,07 costituente il TFR dei dipendenti CIPNES tuttora detenuto sine titulo, giacchè da diversi anni risultano comunque estinti i relativi titoli contrattuali, dalla offerente Generali Italia S.p.A. nonostante le reiterate intimazioni ad adempiere.

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 8 della L. 241/90, si precisa quanto segue:

- a) l'amministrazione competente: Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna -Gallura - località Cala Saccaia - zona industriale di Olbia;
- b) l'oggetto del procedimento promosso: SVOLGIMENTO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO QUINQUENNALE CON OPZIONE PER LA STAZIONE APPALTANTE DI PROROGA PER ULTERIORI QUATTRO ANNI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE DEL CIPNES - GALLURA." - Avvio sub-procedimento per la esclusione dell'offerente Generali S.p.A. dalla procedura di gara, ai sensi dell'ultimo periodo del c. 5 lett. c) art. 80 del codice degli appalti pubblici nonché agli effetti del c. 12 della medesima disposizione legislativa e dei commi 10 e 13 dell'art. 213 del ridetto codice;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento: Ufficio Affari Generali R.U.P. Dott. Maurizio Zirottu;
- d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento: 30 giorni dalla comunicazione del presente atto;
- e) l'eventuale ingiustificato ritardo nella conclusione del procedimento è rimediabile con ricorso promovibile ai sensi dell'art. 117 del D. Lgvo 104/2010 (codice del processo amministrativo);
- e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Affari Generali.

Il Responsabile del Procedimento (Dott Maurizio Zirottu)